REGOLAMENTO (CEE) N. 2797/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ;

considerando tuttavia che per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevede che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolate normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, saranno accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate e firmatari dell'Accordo a lungo termine, e ciò per la durata di detto Accordo ; che ne consegue che solo le importazioni di questi paesi sono prese come base per il calcolo dei massimali suddetti ; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo a lungo termine tra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nel caso di specie, e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti di cui trattasi, appare opportuno calcolare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1972 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1972, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo

alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1) ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali e importi massimi delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana tramite la dichiarazione di immissione al consumo ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi della tariffa doganale comune, quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % di queste stesse importazioni provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi menzionati nell'allegato B non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale.

5. Ogni modifica nell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei summenzionati paesi, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri procedono all'imputazione sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati alla dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo.

2. Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è costatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure, al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti di tutti i paesi di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta in previsione dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione trasmette dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

CAPITOLO 54

54.05	Tessuti di lino o di ramiè

CAPITOLO 55

55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:
	A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g
	B. altri:
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone:
	B. altri

CAPITOLO 58

58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

CAPITOLO 60

60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali
	C. di altre materie tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, di cotone
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbligliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:
	ex II. altri, di cotone
	ex B. altri, di cotone
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:
	A. Stoffe in pezza

CAPITOLO 61

61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, di cotone
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino

CAPITOLO 62

62.01	Coperte: B. altri: I. di cotone
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: I. usati ex b) altri, di cotone
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

Colombia
Corea (Sud)
India
Giamaica
Messico
Pakistan
Repubblica araba d'Egitto